

Avv. Rosa Auricchio
Via R. Pappalardo, 95 – 80044 Ottaviano (NA)
telefax: 0815295227 - cell. 3332075674
Pec: avv.rosa.auricchio@pec.it

TRIBUNALE DI FERMO
Sezione Lavoro

RICORSO ex art 414 c.p.c.
Con istanza di trattazione udienza da remoto o cartolare

Per il sig. **SORMONTO AGOSTINO** nato il 17/01/1969 a Torre Annunziata (Na) c.f. SRMGTN69A17L245A ed ivi res.te alla via Salvatore Dino n. 10, rapp.to e difeso dall'avv. Rosa Auricchio, C.F. RCCRSO86T69F912A e con la stessa domiciliato presso il suo studio sito in Ottaviano (Na) alla via R. Pappalardo 95, giusta procura che si allega e da intendersi apposta in calce al presente atto.

Il sottoscritto procuratore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 ult. co e 134 ult. co e 176 2° co e succ, come introdotti e modificati dalla legge 80/05, di voler ricevere i relativi avvisi concernenti la sentenza, le ordinanze e tutti gli altri provvedimenti, al numero di fax 081/5295227 e/o all'indirizzo PEC avv.rosa.auricchio@pec.it

- Ricorrente -

CONTRO

- **IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A (Cap. 00153), rapp.to difeso e dom.to presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, con sede in c.so Mazzini-55-60100 Ancona;

- **Ufficio Scolastico Regionale per le Marche**, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Via XXV Aprile,19 - 60125 Ancona, c.f. 80007610423, rappresentato, difeso e dom.to presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, con sede in c.so Mazzini,55 - 60100 Ancona;

- **Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo** nella persona del Dirigente p.t. con sede in via Via Dino Angelini, 22 Ascoli Piceno C.F. 80004730448 rappresentato, difeso e dom.to presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, con sede in c.so Mazzini,55- 60100 Ancona.

- **Liceo Classico "A. Caro"** nella persona del Dirigente Scolastico p.t. con sede in Via Leopardi,2 - 63900 Fermo (FM) rappresentato, difeso e dom.to presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, con sede in c.so Mazzini,55 - 60100 Ancona;

- resistenti -

AVVERSO

Il Decreto del Dirigente scolastico dell'Istituto "A. Core" prot. n. 13372 del 12/11/2022 (Doc.1), con cui il sig. Sormonto Agostino veniva escluso dalla graduatoria d'istituto personale ATA di III Fascia per



Avv. Rosa Auricchio
 Via R. Pappalardo, 95 – 80044 Ottaviano (NA)
 telefax: 0815295227 - cell. 3332075674
 Pec: avv.rosa.auricchio@pec.it

il triennio 2021-2024, e contestualmente veniva risolto il contratto di lavoro stipulato in data 03/11/2022 prot. 12903 con decorrenza dal 03/11/2022 al 30/11/2022, nonché avverso ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

PREMESSO CHE

- 1) il sig. Sormonto con domanda ritualmente presentata (doc.2) chiedeva l'inserimento nelle graduatorie ATA di III fascia, triennio di validità 2021-24 per la provincia di Fermo e, collocato in posizione utile, veniva convocato ed assunto per una supplenza breve, presso il Liceo Classico Statale "A. Caro" di Fermo, dal 03/11/2022 al 30/11/2022 in qualità di Collaboratore Scolastico;
- 2) in data 12/11/2022, con prot. n. 13372 (doc.1), il D.S. pro tempore del Liceo Classico Statale "A. Caro" comunicava al sig. Sormonto decreto di esclusione dalle graduatorie d'istituto di III fascia, personale ATA;
- 3) nel decreto emesso dal D.S. pro tempore del Liceo "A. Caro", si legge: *"...PRESO ATTO del titolo di studio "Operatore dei servizi di ristorazione del settore cucina dichiarato dal candidato... per l'inserimento nelle graduatorie III fascia ... conseguito c/o il Centro Studi Sannitico di Durazzano (BN) nell'a.s. 2012/2013"; PRESO ATTO della nota dell'USR CAMPANIA Ufficio VIII, prot. 7614 del 08/11/2022... in seguito a contenzioso definito dal Consiglio di Stato con sentenza del 2015- è stato riconosciuto, con decreto AOODRCA 360 del 11.01.2016 lo status di "paritaria" al Centro Studi Sannitico di Durazzano (BN) con retroattività dall'a.s. 2012/2013 ma senza alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale..."*;
- 4) ancora: *"... RITENUTO che, ... il citato Istituto paritario ha operato in regime privato nello svolgimento di esami di qualifica triennale, con il conseguente rilascio di diploma privo di valore legale ... VERIFICATO... che il candidato risulta privo del requisito valido di cui all'art. 2 del D.M. 50/2021... DECRETA ... l'esclusione del candidato... dalle graduatorie di circolo e di istituto III fascia del personale ATA... triennio 2021/24:"*
- 5) nello stesso decreto si legge: *"VISTO il contratto di lavoro stipulato con il sig. Sormonto Agostino per il profilo collaboratore scolastico in data 03/11/2022 prot. 12903, con decorrenza dal 03/11/2022 e cessazione 30/11/2022 per n. 36 ore settimanali da svolgere presso il liceo classico "A. Caro di Fermo" "il contratto di lavoro a tempo determinato è risolto con decorrenza immediata, il servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico per il periodo dal 03/11/2022 al 12/11/2022 è considerato valido di fatto ma non di diritto con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuibile alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera";*
- 6) interrogato l'istituto A.Core in merito alle ragioni sottese al provvedimento di esclusione e di contestuale risoluzione del contratto, lo stesso inoltrava alla scrivente difesa una nota dell'A.T.



Avv. Rosa Auricchio
Via R. Pappalardo, 95 – 80044 Ottaviano (NA)
telefax: 0815295227 - cell. 3332075674
Pec: avv.rosa.auricchio@pec.it

Benevento trasmessa in data 08/11/2022 (doc.3) che, riportando una precedente nota dell'USR Campania del 21.01.2021, affermava che l'Istituto Paritario Centro Studi Sannitico di Durazzano, anche se retroattivamente paritario, non veniva autorizzato, per l'anno scolastico 2012/2013, allo svolgimento degli esami di qualifica professionale;

7) Effettuate le doverose indagini presso le amministrazioni scolastiche competenti, risultava che l'USR Campania nel 2012 aveva respinto la richiesta di rilascio della parità scolastica da parte del Centro Studi Sannitico, ma tale diniego era stato impugnato con ricorso davanti al Tar Campania e poi con appello al Consiglio di Stato;

8) Con sentenza n. 5211/2015 (doc.4) il Consiglio di Stato accoglieva l'appello e annullava il provvedimento di diniego della parità;

9) L'USR Campania, in ottemperanza della succitata sentenza, con il decreto n. 360 del 11/01/2016 (doc. 5), annullava il provvedimento di diniego e riconosceva la parità scolastica all'Istituto Centro Studi Sannitico con decorrenza dall' a.s. 2012/2013;

10) IN PARTICOLARE all'interno del succitato decreto, precisamente all'art. 3, l'U.S.R. Campania invitava l'istituto paritario in questione: *“ed aggiornare tempestivamente tutti i dati riportati nell'anagrafe delle scuole paritarie, nelle rilevazioni integrative, degli esiti degli esami, dell'anagrafe degli alunni e ogni altra rilevazione di dati che l'amministrazione decida di attivare”*;

11) il ricorrente nell'anno scolastico 2012/2013 sosteneva le prove d'esame e conseguiva il diploma di qualifica presso il Centro Studi Sannitico come dimostrato dalla documentazione versata in atti;

12) Precisamente, la scrivente difesa ha acquisito dalla scuola paritaria copia conforme del “Registro Esami Qualifica Professionale a.s. 2012/2013” (doc. n. 6) e copia conforme del “Verbale n. 8 Scrutini Esami di Qualifica” (doc. n. 7) dai quali risulta il nominativo del ricorrente tra i candidati che hanno svolto e superato la prova;

13) il provvedimento di decadenza dalle graduatorie e contestuale provvedimento di risoluzione del contratto, sono illegittimi in quanto il ricorrente ha regolarmente conseguito il diploma di qualifica presso il Centro Studi Sannitico e l'istituto deve essere considerato a tutti gli effetti paritario nell'a.s. 2012/2013;

14) che molti tribunali nazionali, come il Tribunale di Ivrea (doc. 10) e il Tribunale di Cuneo (doc. 11) e lo stesso Tribunale di Fermo (do. 12), hanno accolto identiche istanze ritenendo valido il titolo di qualifica conseguito presso l'Istituto Paritario “Centro Studi Sannitico” per retroattività del riconoscimento;



Avv. Rosa Auricchio
 Via R. Pappalardo, 95 – 80044 Ottaviano (NA)
 telefax: 0815295227 - cell. 3332075674
 Pec: avv.rosa.auricchio@pec.it

15) alla luce di tale giurisprudenza veniva presentata formale richiesta di riesame in autotutela (doc.8) al fine di ottenere il reinserimento del ricorrete in graduatoria e scongiurare l'instaurazione di un giudizio, ma la stesse veniva rigettata (doc. 9);

16) a riprova della validità degli esami di qualifica svolti nell'a.s. 2012/2013 presso il Centro Studi Sannitico, **in data 18/01/2023 il T.A.R. Napoli con la sentenza n. 414** (doc. 13) ha annullato i provvedimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania uff. VII ambito territoriale di Benevento e dell'USR Campania con i quali si metteva in dubbio la validità del titolo di qualifica conseguito nell'a.s. 2012/2013 presso il Centro Studi Sannitico in quanto l'ente gestore non risultava destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento degli esami;

Orbene, il Decreto del Dirigente scolastico dell'Istituto "A. Core" prot. n. 13372 del 12/11/2022 (doc. 1) con cui il sig. Sormonto Agostino veniva escluso dalla graduatoria d'istituto personale ATA di III Fascia e contestualmente veniva risolto il rapporto di lavoro in essere, appare assolutamente illegittimo e pertanto va annullato e/o con qualsiasi altra statuizione invalidato, per le seguenti ragioni in

DIRITTO

SULL'ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO PER MANCATO RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI QUALIFICA CONSEGUITO PRESSO L'ISTITUTO PARITARIO "CENTRO STUDI SANNITICO" - ILLOGICITA' ED ERRONEITA' DEL PROVVEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE -

L' Istituto "Centro Studi Sannitico" di Durazzano (BN) è riconosciuto come paritario con decreto n. 360 del 11 gennaio 2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania dal quale si legge espressamente: *"L' Istituto Professionale – settore Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera – articolazioni: Enogastronomia, servizi di sala e di vendita, denominato Centro Studi Sannitico con sede in Durazzano, alla Via Sant'Alfonso n. 5, [...] è riconosciuto, ai sensi della Legge n. 62 del 2000, quale scuola paritaria secondaria di II grado con decorrenza dall' a.s. 2012/2013"* (doc. 5).

Parte resistente contesta la validità del titolo in questione in ragione della circostanza che l'istanza di riconoscimento della parità, presentata dal Centro Studi Sannitico nell'anno scolastico 2012/2013, era stata in un primo momento rigettata dall'USR Campania e che gli esami di qualifica in tale anno non risultavano "autorizzati".

In verità, come già precisato in premessa, l'Istituto Paritario impugnava il provvedimento di diniego davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli e all'esito del primo e del secondo grado, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 (doc. n.4) **venivano** definitivamente riconosciute le ragioni dell'Istituto paritario stabilendo che l'istanza per l'ottenimento della parità scolastica doveva essere accolta.



Avv. Rosa Auricchio
Via R. Pappalardo, 95 – 80044 Ottaviano (NA)
telefax: 0815295227 - cell. 3332075674
Pec: avv.rosa.auricchio@pec.it

Di conseguenza, l'USR Campania, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, ha **concesso la parità con effetto retroattivo ovvero con decorrenza dall' a.s. 2012/2013.**

Ebbene, con il decreto citato l'Ufficio Scolastico Regionale ha voluto sanare l'attività svolta fino a quel momento dall'Istituto Centro Studi Sannitico e riconoscendo espressamente la validità anche ai diplomi di qualifica rilasciati nell'anno in questione.

Il riconoscimento della parità, dunque, pone l'istituzione scolastica originariamente privata, sullo stesso piano della scuola pubblica, ad ogni effetto di legge, riconoscendole piena facoltà allo svolgimento di esami ed al rilascio di qualifiche professionali.

Nel caso in esame, trattandosi di diplomi di qualifica triennale svolti nell'a.s. 2012/2013, l'USR territorialmente competente non doveva esplicitare alcuna adesione, neppure in chiave collaborativa, né fornire specifica autorizzazione per la tenuta dei corsi e dei relativi esami per il rilascio delle qualifiche in parola.

Deve giungersi, pertanto, alla conclusione che l'istituzione scolastica riconosciuta paritaria è di per sé facultata all'espletamento della specifica attività richiamata e, nel caso del Centro Studi Sannitico, sin dall'anno scolastico 2012-2013.

Ciò viene desunto interpretativamente non solo dalla sentenza di accoglimento del Consiglio di Stato (doc. 4), ma espressamente dal decreto USR - Campania NAOODRCA/360/U (doc. 5) che, attuando correttamente il provvedimento decisorio del Consiglio di Stato, indicava la decorrenza del riconoscimento paritario nell'anno scolastico 2012/2013.

A sostegno di quanto dedotto si richiamano e fanno proprie le pertinenti argomentazioni di numerosi Tribunali nazionali e precisamente:

- Tribunale di Ivrea, dott.ssa Magda D'Amelio, con ordinanza n. 2688 del 23/08/2020 (doc. 10)

nella quale si legge: *“Non può, infatti, accogliersi la tesi del Ministero che fa discendere l'invalidità del titolo per cui è causa dalla considerazione che, non avendo all'epoca ricevuto la parità, l'Istituto non ha materialmente rispettato gli adempimenti previsti dall'ordinanza ministeriale n 90/2001 la quale prevedeva all'art. 26 che “le commissioni di esame sono nominate dal dirigente scolastico e comunicate al Provveditore agli Studi” e dall'ulteriore considerazione che sarebbe stato violato il disposto dell'art. 28 comma 10 dell'O.M. 90/2001 - secondo la quale i candidati esterni (com'era appunto il ricorrente) possono sostenere gli esami solo presso gli istituti professionali di stato o paritari – dal momento che nell'anno 202/2013 la scuola non aveva la parità. La tesi del ministero, infatti, contrasta con il principio di retroattività degli effetti giuridici. Quando una sentenza o, nel caso di specie, un atto amministrativo ha efficacia retroattiva opera una fictio iuris alla quale si ricollega una conformazione della realtà passata alle statuizioni dell'atto retroattivo. È evidente che nei fatti nell'a.s. 2012/2013 la scuola non aveva la parità; tuttavia l'avvenuto riconoscimento della parità in epoca successiva ma con*



Avv. Rosa Auricchio
 Via R. Pappalardo, 95 – 80044 Ottaviano (NA)
 telefax: 0815295227 - cell. 3332075674
 Pec: avv.rosa.auricchio@pec.it

referimento all'anno scolastico di interesse fa sì che giuridicamente la scuola debba considerarsi paritaria dall'anno scolastico 2012/2013 con tutti gli effetti che ne conseguono. Accedere alla tesi del Ministero, invece, significherebbe disconoscere il meccanismo della retroattività della effetti giuridici svuotando efficacia concreta gran parte delle pronunce giudiziali e dei provvedimenti amministrativi”.

- Tribunale di Cuneo, in persona della dott.ssa Daniela Rispoli, chiamata a pronunciarsi sul ricorso ex art. 700 c.p.c recante RG 495/2020 (doc.11) così statuiva: *“Nel merito cautelare, il ricorso è fondato e deve essere accolto. Basti a tal fine considerare che non solo annullamento in sede giudiziale del diniego determina il venir meno degli effetti dell'atto impugnato con effetto retroattivo. Ma anche, e soprattutto, che la stessa Amministrazione datore di lavoro ha poi, inequivocamente, operato il riconoscimento della parità con pieno effetto ex tunc, a partire dalla richiesta, senza alcuna limitazione o condizione. L'istituzione scolastica privata, ottenuta la parità, si pone pertanto, a partire dal riconoscimento, sullo stesso piano della scuola pubblica. Le scuole paritarie, infatti, si qualificano proprio per essere “pari”, cioè equipollenti a quelle statali, “a tutti gli effetti”, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 l. 62 del 2000 (“Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6”).*

Tra le facoltà vi è quella dello svolgimento di esami e di conferimento dei diplomi triennali di qualifiche professionali, per i quali non è previsto, allo stato, alcun intervento autorizzativo da parte dell'autorità scolastica pubblica.

E' vero che in assenza della sospensione degli effetti del diniego e di alcuna legittimazione, provvisoria, lo svolgimento di corso e di esami (per i quali non è contestato che la scuola avesse posto in essere gli adempimenti amministrativi necessari), l'esercizio dell'attività è avvenuto a rischio della scuola stessa.

Tuttavia, si ribadisca, l'espresso riconoscimento a partire dall'anno scolastico 2012-2013, a partire cioè alla data di domanda di riconoscimento, è valso ad attribuire, pur a posteriori, tale, piena, legittimazione”(doc. 18)

- il Tribunale di Modena, in persona del Dott. Edoardo Martinelli, con sentenza del 06/05/2021 (doc. 14), richiamando le motivazioni del Tribunale di Milano - pronuncia n. 1070 del 16/04/2021 e dal Tribunale di Prato con provvedimento n. 1352 del 29/08/2020, qualificava conseguito in regime di parità il diploma di qualifica rilasciato dall'Istituto Centro Studi Sannitico nell'a.s. 2012/2013.

- il Tribunale di Fermo, in persona del dott. Alberto Pavan, con Ordinanza su ricorso RG 334/2022 (doc. 12) nella quale si legge “... deve però rimarcarsi che, in forza del decreto n. 360/2016 emesso dall'USR per la Campania, gli era stata riconosciuta la parità a decorrere dall'a.s. 2012/2013.



Avv. Rosa Auricchio
 Via R. Pappalardo, 95 – 80044 Ottaviano (NA)
 telefax: 0815295227 - cell. 3332075674
 Pec: avv.rosa.auricchio@pec.it

L'effetto consequenziale è l'abilitazione dello stesso a rilasciare, fin dal 2012/2013, titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali, considerato che il decreto n. 360 non ha previsto limiti o condizioni di sorta e non ha circoscritto in alcun modo gli effetti del riconoscimento, tra cui va ricompresa l'abilitazione a rilasciare attestati professionali con valore legale”.

Da ultimo appare di fondamentale importanza segnalare che lo stesso **Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli con la recentissima sentenza n. 414/2023** (doc.13), chiamato a pronunciarsi sulla legittimità delle note e circolari emesse dall'USR Campania e dall'Ambito Territoriale di Benevento nella parte in cui mettevano in dubbio la validità della qualifica conseguita nell'a.s 2012/2013 presso il Centro Studio Sannitico in quanto non oggetto di autorizzazione chiariva: *“Il Collegio osserva che il thema decidendum verte sull'efficacia retroattiva della sentenza (n.05211/2015), con la quale il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato i provvedimenti di rigetto dello status di scuola paritaria emanati dall'USR Campania in danno dell'istituto ricorrente (decreti dirigenziali n. 2/DS2 e n. 3/DS2 del 17 luglio 2012). Ora è noto che l'annullamento giurisdizionale pronunciato dal giudice amministrativo ha ordinariamente efficacia retroattiva, risolvendosi in una fictio juris che retrodata al momento dell'emanazione dell'atto impugnato la situazione giuridica, “come se” quel provvedimento non fosse stato mai emanato...”* ancora *“nel caso di specie, nessuna deroga all'efficacia retroattiva dell'annullamento dei decreti dirigenziali n. 2/DS2 e n. 3/DS2 del 17 luglio 2012 è stata posta dal Consiglio di Stato nella pronuncia del 2015, così come, in esecuzione dell'anzidetta pronuncia, nessun limite all'efficacia retroattiva del conseguente riconoscimento di parità scolastica, in favore dell'istituto ricorrente, è stato posto dall'Ufficio Scolastico Regionale della Campania (decreto n.360/U del giorno 11/01/20116), laddove, invece, detto Ufficio ha precisato inequivocabilmente che detto riconoscimento decorreva dall'a.s. 2012/2013. Ha, perciò, errato l'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento nel disconoscere il valore dei titoli rilasciati medio tempore dall'istituto ricorrente, facendo incorrere in molteplici vizi di legittimità -nei sensi dei denunciati eccesso di potere, sub specie di varie figure sintomatiche, e violazione di legge - la propria azione e gli atti posti in essere in svolgimento di essa e qui impugnati.”*

Tanto premesso in fatto ed in diritto, il sig. Sormonto Agostino, rapp.to e difeso come in atti,

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale Civile di Fermo, Sezione Lavoro affinché, disposta la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 415 e ss. del c.p.c. e respinta ogni avversa eccezione, deduzione o richiesta in quanto pretestuosa ed infondata in fatto ed in diritto, Voglia:

ACCOGLIERE la presente domanda e per l'effetto:



Avv. Rosa Auricchio
Via R. Pappalardo, 95 – 80044 Ottaviano (NA)
telefax: 0815295227 - cell. 3332075674
Pec: avv.rosa.auricchio@pec.it

CONDANNARE le Amministrazioni resistenti ad annullare il decreto di esclusione provvedendo all'emanazione di tutti gli atti necessari al reinserimento del ricorrente nelle graduatorie di terza fascia ATA profilo collaboratore Scolastico, per la provincia di Fermo;

CONDANNARE le Amministrazioni resistenti a riconoscere come prestato di fatto e di diritto il servizio che il ricorrente avrebbe svolto fino al 30/11/2022;

CONDANNARE altresì le resistenti amministrazioni, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e di produrre ulteriore documentazione probatoria anche in conseguenza del comportamento processuale di controparte si produce: 1) decreto di esclusione; 2) domanda ATA; 3) nota A.T. di Benevento del 08/11/2022; 4) sentenza del Consiglio di Stato n. 5211 del 2015; 5) Decreto dell'USR Campania n. 360 del 11/01/2016; 6) copia conforme registro di qualifica; 7) copia conforme verbali di qualifica; 8) reclamo; 9) riscontro al reclamo; 10) Ordinanza di accoglimento Tribunale Ivrea; 11) Ordinanza di accoglimento Tribunale di Cuneo; 12) ordinanza Tribunale di Fermo; 13) sentenza T.A.R. Napoli; 14) ordinanza Tribunale di Modena; 15) certificato di qualifica; 16) D.M. n.50 del 2021; 17) CCNL scuola.

Altresì, si dichiara, ai sensi del T.U. 115/2002 e successive modifiche e/o integrazioni, che il valore della presente causa è di valore indeterminato pertanto il contributo unificato di iscrizione a ruolo è pari ad € 259,00

Napoli 10/02/2023

Avv. Rosa Auricchio

ISTANZA PER LA TRATTAZIONE DELL'UDIENZA DA REMOTO O IN SUBORDINE CON MODALITA' CARTOLARE

Il sottoscritto Avv. Rosa Auricchio, quale procuratore del ricorrente Sormonto Agostino

PREMESSO CHE

- Per raggiungere l'obiettivo concordato in sede europea di durata ragionevole del processo, il Governo ha emanato il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.149, attuativo della riforma Cartabia, che si pone l'obiettivo di ridurre la durata media del processo mediante il rafforzamento della digitalizzazione delle procedure;
- l'art. 4 del succitato decreto regola le modalità di gestione delle udienze di cui all'art. 127-bis c.p.c. e disciplina, con l'art. 196 duodecies, la possibilità, per il giudice, di disporre che l'udienza sia



Avv. Rosa Auricchio
Via R. Pappalardo, 95 – 80044 Ottaviano (NA)
telefax: 0815295227 - cell. 3332075674
Pec: avv.rosa.auricchio@pec.it

tenuta con collegamenti audiovisivi a distanza, quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;

- ancora l'art. 127 ter c.p.c. rubricato "deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza" dispone che l'udienza, può essere sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanza e conclusioni se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;

CONSIDERATO CHE

la fattispecie oggetto del presente ricorso attiene a questioni puramente di diritto e che l'esame delle stesse non prevede la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, il sottoscritto procuratore, nell'interesse del ricorrente

CHIEDE

all'On.le Giudice di valutare l'opportunità di disporre la trattazione dell'udienza con modalità da remoto o in subordine con modalità cartolare.

Napoli 10/02/2023

Avv. Rosa Auricchio

SEGUE PROCURA

